

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 35 - Principi generali

1. Il Consorzio applica i principi e le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di contabilità dei consorzi tra enti locali costituiti per lo svolgimento di servizi privi di rilevanza economica, fatte salve le norme specifiche di settore. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria, economica e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità istituzionali.
2. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui al comma 1, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per i programmi, servizi ed obiettivi.
3. Nel rispetto e nei limiti dei principi e delle norme di cui al comma 1 e del presente statuto, il Regolamento di Contabilità disciplina:
 - a) gli aspetti specifici della contabilità del Consorzio;
 - b) gli eventuali documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge e dai principi contabili vigenti;
 - c) le caratteristiche dei documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale;
 - d) le competenze dei diversi organi istituzionali in materia di proposta, approvazione e controllo dei documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale.
4. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo e sintesi finale nei documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale.

Art. 36 - Informazione

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la conoscenza dei documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale , nei suoi contenuti caratteristici e significativi.
2. Ai sensi dell'art. 162 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire adeguata forma di informazione e pubblicita' dei documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale, gli elementi caratteristici saranno illustrati avvalendosi anche della stampa locale.

Art. 37 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita', il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilita'.
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualita' e quantita' dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 38 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio e' costituito dai beni immobili, mobili registrati e mobili trasferiti dagli enti consorziati, nonche' dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.
3. Gli enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato, anche a titolo oneroso, beni mobili, mobili registrati ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

Art. 39 - Mezzi finanziari

1. Il Consorzio deve provvedere al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate.

Art. 40 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati

1. Gli Enti consorziati partecipano alla gestione consortile e ai relativi oneri finanziari in proporzione alla popolazione residente in ogni Comune.

2. I trasferimenti sono stabiliti ad inizio esercizio sulla base della quota pro-capite indistinta, modificata successivamente in incremento o decremento da una quota perequativa.
3. L'applicazione della quota perequativa avviene calcolando una percentuale, la cui aliquota è definita dall'Assemblea con proprio atto. L'applicazione della quota perequativa decorre dall'esercizio finanziario successivo alla deliberazione assembleare. La quota perequativa si determina calcolando la differenza tra l'incidenza percentuale della popolazione di ogni singolo Comune e l'incidenza del costo dei servizi direttamente attribuibili alla popolazione del Comune medesimo al netto di eventuali entrate specifiche provenienti da altri enti pubblici o soggetti privati. La determinazione delle quote perequative avviene con apposita deliberazione dell'Assemblea, una volta approvato il documento di rendicontazione dell'esercizio precedente. A tal fine l'Assemblea approva un documento che evidenzia i saldi a debito e a credito per ciascun Comune, rispetto al trasferimento indistinto deliberato in sede di approvazione dei documenti di pianificazione e programmazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'esercizio chiuso. Con modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità è assicurata la comunicazione periodica delle previsioni della quota perequativa di ciascun Comune, e comunque entro 60 giorni prima della fine dell'esercizio ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti di bilancio.
4. Le quote di trasferimento, sono rideterminate annualmente in occasione dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria in base alla popolazione residente al 31.12 del secondo anno precedente a quello per il quale vengono approvati i documenti di pianificazione e programmazione economico-finanziaria e patrimoniale.
5. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
 - a) il 50% sulla base del bilancio preventivo, entro il 31 marzo;
 - b) il 40% sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 settembre;
 - c) il saldo entro il 31 dicembre.
6. In caso di ritardo nei versamenti, superiori a 30 giorni, sono applicati gli interessi nella misura pari al tasso a debito a carico del Consorzio per il ricorso ad anticipazioni di cassa presso la Tesoreria.

Art. 41 - Servizio di tesoreria

1. Per la gestione finanziaria dell'ente si può attivare un servizio di tesoreria affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 42 - Convenzioni e contratti

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposita Convenzione con l'A.S.L.

competente per territorio, in conformita' alla legislazione nazionale e regionale.

2. Il Consorzio puo' stipulare apposita Convenzione, previa quantificazione dei costi ed attribuzione degli oneri a carico, con l'amministrazione Provinciale di Torino per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali di competenza provinciale.
3. Il Consorzio puo' stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attivita' o servizi socio-assistenziali in conformita' a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalita' di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.